

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO E COMMISSIONE

DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2005

relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

(2005/430/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

minato «l'accordo europeo»), è entrato in vigore il 1° febbraio 1995.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e paragrafo 3, secondo comma,

(2) Il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (di seguito denominato «il trattato di adesione») è entrato in vigore il 1° maggio 2004.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (di seguito denominati «i nuovi Stati membri») all'Unione europea, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione allegato a tale trattato,

(3) Per tener conto dell'adesione dei dieci nuovi Stati membri occorre prevedere un protocollo aggiuntivo all'accordo europeo.

vista la proposta della Commissione,

(4) In merito al protocollo aggiuntivo si sono svolte consultazioni ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, dell'accordo europeo per tener conto dei reciproci interessi della Comunità e della Bulgaria.

visto il parere conforme del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

(5) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾.

considerando quanto segue:

(1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra ⁽²⁾ (di seguito deno-

(6) Il protocollo aggiuntivo deve essere pertanto approvato,

⁽¹⁾ Parere espresso il 22 febbraio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.1994, pag. 3, modificato.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

DECIDONO:

*Articolo 4**Articolo 1*

È approvato il protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea.

Il testo del protocollo aggiuntivo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente protocollo aggiuntivo conformemente alla procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 3

1. La Commissione può modificare, conformemente alla procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, i numeri d'ordine attribuiti ai contingenti tariffari nell'allegato della presente decisione. I contingenti tariffari recanti un numero d'ordine superiore a 09.5100 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli 308 *bis*, 308 *ter* e 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾.

2. I quantitativi di prodotti soggetti a contingenti tariffari e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1° luglio 2004 nell'ambito delle concessioni previste dall'allegato A(b) del protocollo approvato in virtù della decisione 2003/286/CE ⁽²⁾ sono detratti integralmente dai quantitativi previsti nella quarta colonna dell'allegato A(b) del protocollo aggiuntivo accluso alla presente decisione, eccetto i quantitativi le cui licenze d'importazione sono state emesse anteriormente al 1° luglio 2004.

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per lo zucchero istituito in virtù dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽³⁾, ovvero, laddove necessario, dal comitato istituito in virtù delle pertinenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE del Consiglio è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 5

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo aggiuntivo a nome della Comunità europea.

Articolo 6

Il presidente del Consiglio effettua, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, la notifica di cui all'articolo 9 del protocollo aggiuntivo. Il presidente della Commissione effettua la medesima notifica a nome della Comunità europea dell'energia atomica.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 aprile 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KRECKÉ

Per la Commissione

Il presidente

J. M. BARROSO

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione 2003/286/CE del Consiglio, dell'8 aprile 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo (GU L 102 del 24.4.2003, pag. 60).

⁽³⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

ALLEGATO

Numeri d'ordine dei contingenti tariffari comunitari relativi a prodotti originari della Bulgaria

(di cui all'articolo 3)

Numero d'ordine del contingente	Codice NC	Designazione delle merci
09.4783	0102 90 05 0102 90 21 0102 90 29 0102 90 41 0102 90 49	Animali vivi della specie bovina
09.4651	0201 0202	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate
09.4671	ex 0203 0210 11 0210 12 0210 19 1601 00 1602 41 1602 42 1602 49	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate Carni della specie suina, salate o in salamoia, secche o affumicate Salsicce, salami e prodotti simili Preparazioni e conserve di carni, frattaglie o sangue di animali della specie suina
09.5854	ex 0207	Carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0105, escluse le sottovoci 0207 27 91, 0207 35 91, 0207 36 89
09.4773	0402 10 0402 21	Latte e crema di latte, in polvere o in altre forme solide
09.4675	0403 10 11 0403 10 13 0403 10 19 0403 10 31 0403 10 33 0403 10 39	Yogurt non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao Altri, non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao
09.4660	0406	Formaggi e latticini
09.5891	0407 00 30	Uova di volatili, in guscio, non da cova
09.6225	0702 00 00	Pomodori
09.5938	ex 0707 00 05	Cetrioli — destinati alla trasformazione
09.6231	ex 0707 00 05	Cetrioli, freschi o refrigerati — diversi da quelli destinati alla trasformazione
09.4725	0711 51 00 2003 10 20 2003 10 30	Funghi del genere Agaricus
09.6247	0808 10	Mele, diverse da quelle da sidro
09.4676	1001 1109 00 00	Frumento (grano) e frumento segalato Glutine di frumento (grano)

Numero d'ordine del contingente	Codice NC	Designazione delle merci
09.5893	1002 00 00	Segala
	1102 10 00	Farina di segala
	1103 19 10	Semole e semolini di segala
	1003 20 10	Agglomerati in forma di pellet di segala
09.5894	1003 00	Orzo
	1102 90 10	Farina di orzo
	1103 19 30	Semole e semolini di orzo
	1103 20 20	Agglomerati in forma di pellet di orzo
09.5895	1004 00 00	Avena
	1102 90 30	Farina di avena
	1103 19 40	Semole e semolini di avena
	1103 20 30	Agglomerati in forma di pellet di avena
09.4677	1005 10 90	Granoturco
	1005 90 00	
09.5941	1006 30	Riso semilavorato o lavorato
09.6277	1602 32	Preparazioni e conserve di carni di volatili
	1602 39	
09.4784	1602 50	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di animali della specie bovina
09.4785	1701	Zucchero
	1702	Altri zuccheri